

## IVA

---

### ***Split payment: efficacia costitutiva per gli elenchi***

di **Lucia Recchioni**

Sarà l'effettiva inclusione del contribuente negli **elenchi** a far scattare la disciplina in materia di **split payment**: a tornare a ribadirlo è il **Mef**, con una [nota](#) di ieri, **7 febbraio**.

Gli elenchi hanno pertanto **efficacia costitutiva** ed il fornitore, al fine di verificare se deve trovare applicazione il meccanismo della **scissione dei pagamenti**, dovrà limitarsi a consultare i suddetti **elenchi**, disponibili nell'**apposita sezione** del sito internet del dipartimento delle Finanze.

Nella richiamata sezione, tra l'altro, è stata oggi inserita una **nuova colonna**, nella quale sono indicate le **date di inserimento** dei soggetti negli elenchi: **è infatti proprio dalle suddette date che deve trovare applicazione il meccanismo dello split payment**.

Il chiarimento è pertanto in linea con quanto già sostenuto dall'**Agenzia delle Entrate**, la quale, con la [circolare 27/E/2017](#) ha avuto modo di precisare che *"in considerazione dell'allargamento dell'ambito applicativo del meccanismo della scissione dei pagamenti (...) l'espressa individuazione dei soggetti per i cui acquisti trova applicazione tale meccanismo viene effettuata dal dipartimento delle Finanze (...) con appositi **elenchi**, l'inclusione nei quali determina un **effetto costitutivo**"*.

Deve invece ritenersi **irrilevante**, dalla data di pubblicazione degli elenchi definitivi, l'eventuale **attestazione** rilasciata dal cliente.

Invero, l'[articolo 17 ter, comma 1 quater, D.P.R. 633/1972](#) prevede che *"A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un **documento attestante** la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione **sono tenuti all'applicazione del regime (...)**"*.

Con la già richiamata [circolare AdE 27/E/2017](#), tuttavia, è stato ritenuto che, stante la puntuale individuazione dei soggetti riconducibili nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti con la pubblicazione degli appositi **elenchi**, la previsione normativa in materia di **attestazione** ha assunto rilevanza solo in fase di **prima applicazione** della nuova disciplina, e fino alla emissione degli **elenchi definitivi**.

Dopo la pubblicazione degli **elenchi definitivi**, infatti, l'eventuale attestazione resa dal cliente non può che trovare corrispondenza con quanto indicato negli stessi elenchi: un eventuale **contrasto**, tra l'altro, renderebbe l'attestazione stessa **priva di effetti giuridici**.

Essenziale, quindi, per il rispetto della normativa in esame, diventa la **costante verifica dei suddetti elenchi**, essendo gli stessi **continuamente aggiornati** per tenere conto delle segnalazioni pervenute dai contribuenti: si ricorda, a tal proposito, che l'ultimo aggiornamento risale allo scorso **3 febbraio**.

Negli elenchi non sono tuttavia incluse le **Amministrazioni pubbliche**, che sono comunque tenute all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti ai sensi dell'[articolo 17-ter, comma 1, D.P.R. 633/1972](#): per queste ultime, infatti, è possibile fare riferimento all'**elenco IPA** pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni ([www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)).



Seminario di specializzazione

## CASI PRATICI DI IVA CON L'ESTERO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)